



Comune di Urago d'Oglio
Provincia di Brescia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

seduta ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

N. 33 DEL 23-12-2020

OGGETTO:	REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS. N.175/2016 E APPROVAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ANNO 2020.		
-----------------	--	--	--

L'anno **duemila venti** addì **ventitre** del mese di **Dicembre**, alle ore 18:45, presso la sala delle adunanze consiliari G. Tovini, convocato con l'osservanza delle modalità di legge si è riunito il Consiglio comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente
BRUGALI GIANLUIGI	X	
CHITTO' GLORIA	X	
DALLAVALLE FRANCESCO	X	
BRUGALI LAURA	X	
RICCI ALESSANDRO	X	
OSSOLI FRANCESCO	X	
PEDRALI MARIO	X	

Componente	Presente	Assente
MARCHETTI PIETRO	X	
FENAROLI SANTINA	X	
PODAVITTE PRIMO	X	
SQUARZONI BALESTRA LUCA		
LANZANOVA GIORDANO	X	
FILIPPINI CHIARA	X	

Numero totale PRESENTI: 12 – ASSENTI: 1

Assiste all'adunanza il Segretario comunale DOTT.SSA FRANCA MOROLI con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, ALESSANDRO RICCI – nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale – assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS. N.175/2016 E APPROVAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ANNO 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e ss.mm.ii.;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e ss.mm.ii. che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:
 - le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
 - l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

PREMESSO che:

- l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TU), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente “un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette”;
- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono “un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”;
- in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione:
 - ✓ delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
 - ✓ delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
 - ✓ nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;
- il TU prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro;
- per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono:
 - ✓ per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
 - ✓ il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);

RICORDATO altresì che l'articolo 20, infine, vieta le “partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti”;

CONSIDERATO per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021);

RICORDATO infine, che è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna “categoria” tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non

soddisfino i “requisiti” di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

ATTESO che l’articolo 24 del TU nel 2017 ha imposto la “revisione straordinaria” delle partecipazioni societarie;

RICORDATO che tale provvedimento di revisione straordinaria (alla data del 30/09/2017) è stato approvato dal Consiglio Comunale in data 30/09/2017 con deliberazione n. 25;

VISTO che, con mail del 23/10/2017, agli atti, il Dipartimento del Tesoro – Ministero dell’Economia e delle Finanze – ha notificato l’avvenuta trasmissione dell’esito della revisione delle partecipazioni pubbliche ex art. 24 D.Lgs n. 175/2016;

RICORDATO altresì che, per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente “Piano operativo di razionalizzazione del 2015” (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014);

CONSIDERATO che:

- in base al piano operativo di razionalizzazione approvato con deliberazione del C.C. n. 03 del 29/04/2015 e alla revisione straordinaria approvata con deliberazione del C.C. n. 25 del 30/09/2017, il Comune di Urago d’Oglio (Bs) risulta titolare – alla data del 31/12/2019 - delle seguenti partecipazioni societarie:
 - unica società partecipata direttamente Cogeme S.p.A., percentuale di partecipazione pari al 3,954 %;
- con il piano di razionalizzazione approvato con deliberazione del C.C. n. 36 del 18.12.2019 non è stata prevista alcuna azione di cessione/alienazione quote se non la conferma della partecipazione in Cogeme Spa;

PRESO ATTO che in base alle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, gli uffici competenti hanno predisposto la **revisione periodica delle partecipazioni al 31/12/2019 e il piano di razionalizzazione anno 2020** come da relazione descrittiva e tabelle ministeriali qui allegate (allegati “A” e “B”) quale parte integrante del presente atto;

RITENUTO pertanto detto piano, in attuazione dell’art. 20 del TU, meritevole di approvazione;

Illustra l’argomento il Segretario comunale il quale fa presente che nel piano di razionalizzazione si conferma l’unica partecipazione in Cogeme del 3,954%.

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore Unico del Conto, dott. Daniele Morelli in data 11/12/2020, prot. n. 8364 (allegato “C”);

RILEVATO che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile dell’area amministrativa generale dott.ssa Franca Moroli, ai sensi dell’art. 49, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO che il responsabile dell’area economico finanziaria ha dichiarato che la proposta di deliberazione specificata in oggetto non comporta la necessità di rilascio del parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 175/2016 recante il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica sulla G.U. n. 210 del 08/09/2016;

VISTO il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese da n. 12 Consiglieri comunali presenti e votanti;

D E L I B E R A

- 1) Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2) Di approvare la revisione periodica delle partecipazioni al 31/12/2019 e il piano di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche anno 2020 come da documentazione qui allegata (allegati “A” e “B”) quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) Di dare atto che sulla proposta della presente è stato acquisito, ai sensi dell'art. 49 del TUEL, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;
- 4) Di dare atto altresì che, sul presente provvedimento, è stato acquisito il parere espresso dal Revisore Unico del Conto, dott. Daniele Morelli, allegato “C” alla presente deliberazione;
- 5) Di disporre altresì che l'esito della cognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 Gennaio 2015 e s.m.i. tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
- 6) Di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, comma 1 e 3, T.U.S.P., e dall'art. 21, Decreto correttivo.

Successivamente, il Presidente invita il Consiglio Comunale procedere alla votazione per dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di procedere prontamente alla sua attuazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione, resa in forma palese, che ha dato il seguente risultato:

- favorevoli unanimi su n. 12 Consiglieri comunali presenti e votanti,

D E L I B E R A

di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
ALESSANDRO RICCI

Il Segretario comunale
DOTT.SSA FRANCA MOROLI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e ss.mm.ii.